

N. SIGE 2023/1045 - Corte D'Appello NAPOLI

N. 2023/181 SIEP

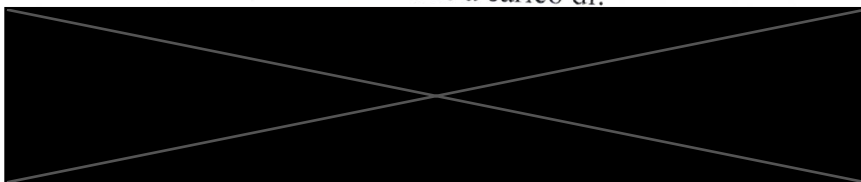
N. 2020/3492 Reg. Gen.

N. 2019/10272 R.G.N.R.



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
UFFICIO UNICO TRATTAZIONE PROCEDURE INCIDENTALI
TORRE C- 13° PIANO-STANZE 8 - 9 - 10
esec.incesecuzione.ca.napoli@giustizia.it
081.2234595

Oggetto: Procedimento di esecuzione a carico di:

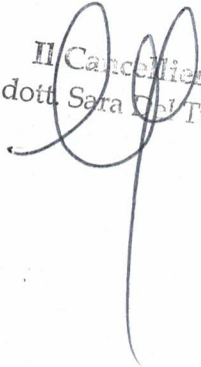


- ☐ Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di NAPOLI per il visto
- ☐ Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di NAPOLI per l'esecuzione
- ☐ Tribunale Ordinario Napoli Registro Generale Penale
- ☐ per la notifica all'avv. **FESTA MARIA GRAZIA - VIA DEI MILLE 16 - CAP. 80122 - NAPOLI**
- ☐ pe la notifica n. 106 

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia dell'Ordinanza "Rescissione del giudicato" emessa in data **08-04-2025** e depositata in Cancelleria in data **25-06-2025**.

NAPOLI, 27-06-2025

Il Cancelliere
dott. Sara Del Tufo



C O R T E D I A P P E L L O D I N A P O L I
Q u i n t a s e z i o n e p e n a l e

La Corte di Appello di Napoli, Sezione quinta, composta dai seguenti magistrati,

Dott.ssa Mariella Montefusco
Dott. Francesco Caramico D'Auria
Dott. Marcello De Chiara

Presidente
Consigliere
Consigliere est.

letta l'istanza del difensore di [REDACTED]
presentata in data 27.04.2023, con la quale si chiede la
rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa in data
15.03.2022 dal Tribunale di Napoli, irrevocabile in data
31.05.2022, con la quale il predetto veniva riconosciuto
colpevole del reato di cui all'art. 4, l. 18.04.1975, n. 110 e per
l'effetto condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro
2.000 di ammenda;
rilevato che, all'udienza camerale del 08.04.2025, il Pubblico
ministero ed il difensore del condannato concludevano come
riportato nel verbale;
rilevato che, in data 17.06.2025, perveniva la
documentazione richiesta ai competenti uffici comunali;

ORDINANZA

(art. 629 bis c.p.p.)

1. L'istante assume che [REDACTED] non ha avuto
effettiva conoscenza del processo, in quanto l'avviso di
conclusione delle indagini ed il decreto di citazione a giudizio
venivano notificati al difensore di ufficio (avvocato Tiziana
Palermo) a norma dell'art. 161, co. 4, c.p.p., in ragione
dell'impossibilità di effettuare tali notificazioni presso la sua



abitazione, sita in Napoli, [REDACTED] 93, ove lo stesso eleggeva il domicilio per le notifiche. Dagli atti emerge, in particolare, che l'elezione di domicilio interveniva nella fase delle indagini preliminari, precisamente in data 12.04.2019, in occasione della perquisizione personale dalla quale trae origine il presente procedimento; il decreto di citazione veniva quindi notificato al difensore di ufficio, in ragione della "irreperibilità" dello [REDACTED] in realtà mai dichiarata, ma "supposta" in ragione dell'esito negativo della notificazione del precedente avviso. Dal fascicolo non emergono altri atti dai quali lo [REDACTED] abbia avuto conoscenza del processo, posto che la nomina del difensore di fiducia interveniva solo in data 26.04.2023, dopo che la condanna era ormai divenuta irrevocabile.

2. Prima di affrontare il merito, premesso che la richiesta di rescissione del giudicato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza (art. 629 bis, co. 2, c.p.p.), deve rilevarsi che lo [REDACTED] aveva conoscenza della sentenza di cui trattasi a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione, perfezionatasi in data 27.03.2023; ne deriva che l'istanza di rescissione, depositata in data 26.04.2023, deve ritenersi ammissibile.

3. Ciò premesso deve rilevarsi che, ai fini della valutazione dei presupposti per procedere in assenza dell'imputato, occorre far riferimento alla disciplina antecedente a quella oggi vigente, posto che la sentenza diveniva irrevocabile in data 31.05.2022, per cui, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (ovvero in data 30.12.2022), il procedimento che interessa non era più pendente (art. 89, disp. trans., d.lgs. 150 cit.).

Anche sotto il vigore della precedente disciplina, il presupposto per procedere in assenza era stato individuato in "una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio" (Cass. S.U.

28.11.2019, n. 23948), fondando, quindi, sulla conoscenza effettiva, non solo presunta né meramente legale della chiamata in giudizio, la condizione idonea a far ritenere che l'assenza dell'imputato all'udienza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole (Cass. 23.10.2024, n. 44089).

Con riferimento più specifico alla fattispecie di interesse nella presente sede, ossia alla rilevanza dell'elezione di domicilio ai fini della dimostrazione della conoscenza del procedimento, viene in rilievo l'ulteriore principio secondo il quale "in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto" (Cass. 12.11.2024, n. 47373).

Né potrebbe ritenersi che lo [REDACTED] si sia in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. In tale direzione sembrava deporre l'oggettiva incertezza riguardo al luogo di residenza dello [REDACTED] il quale, in occasione della subita perquisizione del 12.04.2019, indicava di essere residente in [REDACTED], nr. 93 ed in tale luogo eleggeva il domicilio per le notifiche, mentre nell'atto di nomina del difensore di fiducia è scritto che egli è residente in via [REDACTED]

Non è tuttavia provato che tale discrasia sia frutto di una falsa dichiarazione dell'interessato: dalla documentazione acquisita presso i competenti uffici comunali emerge da un lato che il civico 93 di via [REDACTED] è inesistente e dall'altro che tra i civici 83 e 95 di tale strada esistono due varchi privi di numerazione (nota della polizia municipale di Napoli del 20.05.2025); dal certificato storico

di residenza emerge che a far data dal 09.09.2021 lo [REDACTED] è residente in via [REDACTED] "nei pressi del civico 97". In altri termini, la rilevata incertezza sembra riflettere gli atti della toponomastica cittadina, dai quali emerge che il civico prossimo al 97 è indicato in atti con la formula "nei pressi del civico 97". È verosimile quindi che lo [REDACTED] indicando il civico 93, abbia inteso far riferimento al civico sito "nei pressi del civico 97".

Alla luce di tali rilievi, deve pervenirsi alla conclusione secondo cui lo [REDACTED] a dispetto della citazione regolarmente notificata mediante consegna al difensore di ufficio, non ha avuto una conoscenza effettiva dell'accusa nei suoi confronti formulata: egli veniva quindi dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420 bis, c.p. Escluso altresì che egli si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, sussistono le condizioni per la rescissione del giudicato.

P.Q.M.

Letto l'art. 629 bis c.p.p.,
accoglie l'istanza di rescissione e per l'effetto revoca la sentenza emessa in data 15.03.2022, irrevocabile in data 31.05.2022;

dichiara la nullità della dichiarazione di assenza di [REDACTED] e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per quanto di competenza.

Manda la cancelleria per quanto di sua competenza.

In Napoli, 23.06.2025

Il Consigliere estensore
Dott. Marcello De Chiara

Dep. in cancelleria
25/06/2025
ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Ivano Voccia
Ivano Voccia

Il Presidente
dott.ssa Mariella Montefusco